

FINANZIAMENTI DEI SOCI E INTERESSI

La società che corrisponde degli interessi sui finanziamenti deve effettuare una ritenuta alla fonte con aliquota del 26% a titolo d'acconto nei confronti delle persone fisiche residenti e che non svolgono attività d'impresa, ed a titolo d'imposta nei confronti dei soci non residenti.

Soci residenti ai quali si applica la ritenuta d'acconto

La ritenuta del 26% va operata nei confronti dei seguenti soci, fiscalmente residenti in Italia:

- persone fisiche, a condizione che il prestito non rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- enti non commerciali, a condizione che il prestito non rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- società semplici;
- società di fatto non commerciali;
- associazioni professionali.

Nei confronti di questi soci la ritenuta viene applicata **a titolo d'acconto**, con obbligo per il percettore di riportare gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi e far concorrere gli stessi all'imponibile IRPEF.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposti gli interessi, utilizzando il modello di versamento F24 con il codice tributo 1030.

La società che ha erogato gli interessi ed applicato la ritenuta deve:

- riportare i dati relativi ai percettori nel quadro SF del Modello 770 Ordinario;
- inviare una certificazione che riporti l'ammontare degli interessi corrisposti, l'aliquota e l'importo della ritenuta applicata e versata.

Soci residenti senza ritenuta d'acconto

Aggiornato al 23 ottobre 2021

Nei confronti di tutti i soci diversi da quelle di cui sopra (società di capitali e di persone, imprese individuali ecc.) non deve essere operata alcuna ritenuta alla fonte e non deve essere effettuata alcuna segnalazione o comunicazione.

Soci esteri

Sugli interessi corrisposti a soci esteri, sia persone fisiche che società, deve essere applicata una ritenuta **a titolo d'imposta** del 26%.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposti gli interessi, utilizzando il modello di versamento F24 con il codice tributo 1031.

La società che ha erogato gli interessi ed applicato la ritenuta deve riportare i dati relativi ai percettori nel quadro RZ del Modello Unico.

Qualora il socio estero risieda in un Paese che ha concluso con l'Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede l'applicazione sugli interessi di un'aliquota inferiore a quella interna (di solito le Convenzioni prevedono un'aliquota massima del 10%), il socio estero potrebbe chiedere l'applicazione dell'aliquota convenzionale e produrre una attestazione di residenza fiscale ai sensi della Convenzione rilasciata dalla propria autorità fiscale.

Qualora la ritenuta sia operata in misura ridotta o esclusa per effetto dell'applicazione della Convenzione, la società deve compilare il quadro SF del Modello 770 Ordinario. E' sempre necessario inviare una certificazione che riporti l'ammontare degli interessi corrisposti, l'aliquota e l'importo della ritenuta applicata e versata.